

RESOCONTI STENOGRAFICO

308^a SEDUTA

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2000

Presidenza del vicepresidente SILVESTRO

INDICE

Pag.

Commissioni legislative (Comunicazione di assenze e sostituzioni)	2
Disegni di legge (Annuncio di presentazione)	1
«Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo». (218-350-20-66-186-192-374/A) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	10, 16, 32
NICOLOSI presidente della Commissione e relatore	10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 31
PROVENZANO (FI)	10, 12
GIANNOPOLI (DS)	12, 28
ZANNA (DS)	15, 24, 30
PAGANO (FI)*	18, 31
SEMINARA (AN)	20
FORGIONE (RC)	24
RICOTTA (AN)	25
PIRO, assessore per il bilancio e le finanze	27
Interrogazioni (Annuncio di risposta scritta)	1
(Annuncio)	2
Interrogazioni ed interpellanze (Rinvio dello svolgimento):	
PRESIDENTE	9
Missioni	1
Mozioni (Annuncio)	6
(*) Intervento corretto dall'oratore.	

ALLEGATO:

Risposta scritta ad interrogazione

Risposta dell'assessore per gli enti locali alla interrogazione numero 3129 dell'onorevole Fleres..

35

La seduta è aperta alle ore 10.57

LO CERTO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Missioni

PRESIDENTE. Comunico che, per ragioni del loro ufficio, gli onorevoli Barone, Calanna e Villari sono in missione dal 25 maggio al 2 giugno 2000.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta, dall'assessore per gli enti locali, la risposta scritta alla seguente interrogazione:

numero 3129 «Interventi in favore della ex discarica comunale di contrada Zaccanazzo, sita nel comune di Acireale, in provincia di Catania», dell'onorevole Fleres.

Avverto che la stessa sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Annuncio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

«Modifica della denominazione del comune di Motta Camastra in Motta Camastra-Gole dell'Alcantara. Interventi per la valorizzazione turistica ed ambientale delle Gole dell'Alcantara» (1084), dagli onorevoli Briguglio, Stancanelli, Catanoso, Granata, La Grua, Ricotta, Scalia, Seminara, Sottosanti, Strano, Tricoli, Virzì in data 22 maggio 2000;

«Nuove norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana» (1085), dall'onorevole Di Martino in data 24 maggio 2000;

«Norme per l'istituzione di un'indennità a favore dei giudici di pace operanti in Sicilia» (1086), dagli onorevoli Accardo, Alfano, Beninati, Provenzano, Fleres in data 24 maggio 2000;

«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale"» (1087), dall'onorevole Zanna in data 25 maggio 2000;

«Istituzione di un fondo a favore dell'Istituto teologico "San Paolo" di Catania» (1088), dall'onorevole Castiglione in data 26 maggio 2000.

Comunicazione di assenze e sostituzioni alle riunioni delle Commissioni legislative

PRESIDENTE. Comunico le assenze e sostituzioni alle riunioni delle Commissioni legislative del 24 maggio 2000:

«BILANCIO» (II)

– Assenze:

Riunione del 24 maggio 2000: Ricevuto, Auxilino, Leanza, Misuraca, Spagna, Speziale.

– Sostituzioni:

Riunione del 24 maggio 2000: Mele sostituito da Pezzino.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario

a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate.

LO CERTO, *segretario*:

«All'Assessore per i beni culturali ed ambientali e la pubblica istruzione, rilevato che:

recentemente, il sindaco del comune di Castelvetrano ha avuto modo di lamentare scarsa attenzione da parte dell'onorevole Assessore per i beni culturali, ambientali e la pubblica istruzione in merito alla condizione di degrado del parco archeologico di Selinunte e allo stato di conservazione dei templi in esso presenti;

lo stato di pericolosa precarietà dei monumenti selinuntini è attestato dall'intervento urgente della Soprintendenza che ha innalzato una gabbia di sicurezza intorno al tempio "C" dell'Acropoli;

alle ripetute richieste di intervento non sono seguiti concreti atti amministrativi e finanziari da parte dell'Assessorato regionale Beni culturali, ambientali e pubblica istruzione;

le parole, con le quali si assicurava impegno e attenzione espresse, mesi fa, dal capo di Gabinetto al primo cittadino di Castelvetrano abbisognano di atti conseguenziali e concreti;

numerose sono le dichiarazioni governative che esaltano i patrimoni archeologici siciliani e dal recupero e dallo sfruttamento degli stessi si auspica che si possa trarre nuova fonte di sviluppo ed economia per la Sicilia;

ritenuto che:

il patrimonio archeologico del parco di Selinunte risulta rientrare, a pieno titolo, fra i grandi patrimoni della cultura mediterranea e mondiale;

i valori in esso contenuti, conservatisi nel corso degli ultimi millenni, debbano essere oggetto di attenta conservazione, recupero e manutenzione per un loro concreto sfruttamento;

per sapere:

se il comportamento lamentato dal primo cittadino della città di Castelvetrano si ritenga giustificabile;

se siano state assunte iniziative da parte dell'Assessorato Beni culturali, ambientali e pubblica istruzione atte a garantire il finanziamento di opere di restauro e manutenzione dei templi oggetto della presente interrogazione;

se siano state assunte dall'Assessorato iniziative atte a garantire la fruizione del Parco archeologico e quindi la diserbatura, la sistemazione dei viali, e quant'altro necessario al buon funzionamento del sito;

quali iniziative intenda promuovere l'onorevole Assessore per il Parco archeologico di Selinunte in merito all'applicazione della cosiddetta "Ronchey" e della gestione dei servizi aggiuntivi». (3810)

CROCE

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, premesso che, anche sulla base di recenti "prese di posizione" sindacali (che, tra l'altro, da alcuni anni "battono", senza ottenere risposta, i medesimi tasti), è evidente che esistono seri problemi in relazione alla funzionalità complessiva del Corpo forestale della Regione, strumento indispensabile per un'efficace politica di tutela ambientale;

per sapere se:

il Governo della Regione, dopo la disastrosa esperienza del 1999, ritenga ancora sufficiente, contro il pericolo incendi attivare il braccianato, per le operazioni colturali di prevenzione, solo a partire dal mese di maggio;

risponda a verità che non troverebbero attualmente applicazione le norme relative alla sicurezza fisica del personale e che anche la strumentazione in dotazione non sarebbe adeguata a garantire un lavoro che, quasi sempre, si svolge in condizione estreme;

risponda al vero che, a più riprese, l'Asses-

sorato definito "competente" per materia, avrebbe bocciato l'idea d'una speciale "task force" da rendere operativa nei mesi estivi, mobilitando tutto il personale disponibile;

risponda a verità che assistenti tecnici forestali, guardie e sottufficiali del corpo attenderebbero il riordino delle carriere previsto dal D.L. n. 20 del 1995 e dall'art. 76 della l.r. n. 16 del 1996 e non ancora realizzato, così come l'acconto del 20 per cento previsto dalla stessa legge;

siano perduranti o meno gli effetti di quella "gaffe" legislativa che ha praticamente fatto sparire dal Corpo i brigadieri, mentre sarebbero evidentissimi i vuoti esistenti, fisiologicamente, tra guardie e marescialli per il mancato espletamento dei concorsi-fantasma banditi, inceppati e poi ripresi e dei quali si chiede formalmente di dare notizia, specie in ordine ai tempi previsti per l'espletamento;

anche quest'anno, come risultato d'una spesa ingente, si preveda di chiudere la stagione estiva col "bollettino funebre" dei boschi perduti e delle riserve "andate in fumo". (3811)

(*L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza*)

VIRZÌ

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora annunciate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate.

LO CERTO, *segretario*:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la sanità, premesso che:

è in fase di revisione la pianta organica delle farmacie del Comune di Agrigento e il Sindaco della Città, con determinazione sindacale n. 249 del 29.4.1999 e successive modifiche, propone alla conferenza dei servizi (Assessorato Sanità,

AUSL, ordine dei farmacisti, Comune) il decentramento di alcune farmacie del centro storico, individuando due zone fuori dal centro urbano ed una terza zona nel territorio Est del centro urbano;

la legislazione vigente prevede che ogni farmacia assista una zona di 4.000 residenti;

il numero delle farmacie del comune di Agrigento è di dieci urbane e tre rurali;

la popolazione residente secondo l'ultimo censimento ISTAT è di circa 54/55.000 abitanti, quindi le tredici farmacie esistenti soddisfano il quorum di legge;

il numero degli abitanti all'interno della "cinta muraria" della città è di circa 37.000 abitanti con nove farmacie;

rilevato che:

non si comprende la necessità evidenziata dal Comune di decentrare le farmacie al di fuori della "cinta muraria", considerato che all'interno della stessa il numero di nove farmacie corrisponde perfettamente al quorum di legge (37.000 ab./4000=9,25) e considerato altresì che verso il centro città affluisce giornalmente un ingente numero di utenti, sia nell'*hinterland* che dai comuni di tutta la Provincia;

altrettanto incomprensibile appare la scelta del Comune di potenziare il servizio al di fuori del centro urbano dove le utenze sono ben servite dalle attuali farmacie e dove, se pur si incrementa l'utenza nei mesi estivi, la legge prevede la copertura dei maggiori flussi stagionali con altri strumenti (dispensari farmaceutici);

all'interno della cinta muraria il Comune prevede l'istituzione di una sede ad Est (viale della Vittoria), asse viario non di primaria importanza, zona residenziale d'élite con circa 1.000 residenti (il 50 per cento della via è occupato dalle scuole elementari, dal palazzo delle finanze, da una piazza per attività ludiche ed il 100 per cento del lato sud non ha fabbricati per vincoli paesaggistici);

il Comune non ha individuato una nuova zona farmaceutica nel quartiere Campo sportivo, dal quale le farmacie più vicine distano più di 500 metri e costituiscono il punto nevralgico della parte sud della città (12.000 residenti, una sola farmacia, punto di ingresso alla città dell'*hinterland* sud);

non è stata nemmeno individuata una zona nel quartiere quadrivio Spina Santa, dal quale le farmacie più vicine distano più di un chilometro e che costituisce il punto nevralgico della parte nord della città (10.000 residenti, unica zona di nuova espansione urbanistica secondo il piano regolatore vigente, punto di ingresso alla città dell'*hinterland* nord);

la revisione della pianta organica delle farmacie si attua per legge ogni due anni e la situazione delle farmacie agrigentine è congelata da decenni;

non c'è alcuna disponibilità al trasferimento dei farmacisti dal centro storico verso le nuove zone individuate dal Comune e ciò condurrà alla inevitabile conferma della pianta organica vigente e quindi ad un nulla di fatto;

per sapere se non ritenga opportuno, sulla base di quanto sopra esposto, convocare una conferenza di servizi tra i soggetti interessati allo scopo di garantire il diritto del cittadino ad un servizio farmaceutico omogeneo ed equamente suddiviso nel territorio del Comune e per consentire all'Assessorato, nell'emettere il provvedimento definitivo, di rispettare i dati obiettivi rilevati dal servizio sanitario nazionale». (3807)

VELLA

«All'Assessore alla Presidenza, premesso che:

in data 7 marzo 2000, la Presidenza della Regione siciliana, con protocollo n. 543, comunicava al Liceo scientifico statale "E. Boggio Lera" di Catania la non ammissione al finanziamento del progetto IFTS relativo al corso "Traduttore in lingue straniere su PC", con la seguente motivazione: "Manca la dichiarazione

indicata al punto 2 del bando da parte del soggetto gestore";

la dichiarazione richiesta era contenuta nella documentazione inviata all'Assessorato Presidenza, in particolare nel documento di associazione tra le parti coinvolte nella realizzazione del corso, e sottoscritta dai rappresentanti legali delle parti medesime, dal direttore scientifico e dai componenti del comitato tecnico-scientifico;

le condizioni, di cui alle lettere da a) ad h) dell'articolo 2 del bando regionale, indispensabili per la progettazione degli interventi, risultano prese in considerazione ed espressamente accettate, con esplicito riferimento a tutte le leggi e circolari relative alla materia, nell'accordo organizzativo (sottoscritto tra il Liceo scientifico "E. Boggio Lera", quale soggetto gestore del progetto, la Facoltà di Lingue dell'Università degli Studi di Catania, quale titolare della direzione scientifica, l'ECAP di Catania, quale ente di raccordo rispetto alla formazione professionale, e il Centro organizzazione congressi di Taormina, quale ente di collegamento) allegato all'istanza di finanziamento;

la dichiarazione di impegno di cui al punto 2 del bando risultava quindi espressamente contenuta nell'accordo;

inoltre, il bando prevedeva come perentoria soltanto la data di presentazione del progetto, ossia il 19 novembre 1999, per cui la dichiarazione medesima avrebbe potuto essere richiesta e fornita, a integrazione della domanda, anche oltre tale data;

con protocollo n. 4346 del 16 dicembre 1999, in data anteriore alla registrazione del decreto di approvazione delle graduatorie, il Liceo scientifico "E. Boggio Lera", ribadiva inoltre l'impegno a rispettare le ripetute condizioni previste dal bando regionale: si sarebbe quindi dovuto rimediare alla prima valutazione di non approvazione del progetto;

l'eventuale vizio di forma derivante dalla mancata dichiarazione indicata al punto 2 del bando avrebbe potuto essere superata ai sensi

della legge n. 241 del 1990, della legge regionale n. 10 del 1991 e delle norme cosiddette Bassanini che consentono ai soggetti interessati di intervenire nel corso di un procedimento, correggendo o integrando documenti ed altro;

appare pretestuosa e burocratica l'esclusione dal finanziamento del progetto IFTS relativo al corso "Traduttore in lingue straniere su PC" del Liceo scientifico "E. Boggio Lera", mentre per contro appare inspiegabile come talune istituzioni scolastiche che si trovavano in condizioni analoghe siano state ammesse;

ove le suddette osservazioni fossero vere, si rischierebbe di aprire un contenzioso che potrebbe portare al blocco di tutti i progetti che avevano condizioni analoghe o simili;

per sapere se:

non vi siano, tra quelli ammessi al finanziamento, progetti che avevano condizioni analoghe o simili;

non intenda riesaminare il progetto IFTS relativo al corso "Traduttore in lingue straniere su PC" del Liceo scientifico "E. Boggio Lera", considerandolo presentato secondo le modalità previste dal bando o in subordine consentendo di produrre la dichiarazione di cui al punto 2 del bando». (3808)

LIOTTA - PIGNATARO

«All'Assessore per la sanità, viste le dichiarazioni rese dall'onorevole Assessore per la sanità all'autorità giudiziaria, riportate dagli organi di stampa, relative al trasferimento entro il mese di agosto c.a. delle due divisioni di malattie infettive dell'ospedale "Guadagna", con l'inevitabile trasferimento dei servizi sanitari di supporto (quali cardiologia, radiologia, laboratorio analisi, farmacia etc.);

considerato che all'interno dell'ospedale "Guadagna" è funzionante un servizio di diagnosi e cura con 15 posti letto di recente costruzione, con alti livelli assistenziali ed alberghieri;

ritenuto che a seguito del trasferimento delle divisioni di infettivologia e dei servizi di supporto, di fatto, verrà impedito il funzionamento del servizio di diagnosi e cura con gravissimi danni nei riguardi di un territorio di 200 mila abitanti;

considerato che per legge i servizi di diagnosi e cura devono essere ubicati all'interno di ospedali generali e che i posti letto previsti dal progetto obiettivo 1994-1996 e 1998-2000 prevede un posto letto per 10 mila abitanti;

per sapere quali iniziative abbia posto in essere per garantire ad una grande parte di utenti della città di Palermo una dignitosa assistenza psichiatrica in regime di ricovero». (3809)

ALFANO

«All'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

le numerose cave presenti nel territorio siciliano, per potere continuare nella propria opera di estrazione, hanno bisogno di un nulla osta rilasciato dall'Assessorato Territorio e ambiente;

tali nulla osta, per motivi assolutamente incomprensibili e unico caso in Italia, non vengono più rilasciati, causando, con la scadenza delle precedenti autorizzazioni, la progressiva chiusura delle cave e la conseguente perdita di lavoro per centinaia di operatori del settore;

per sapere:

quali siano i motivi per cui tali nulla osta non vengono più rilasciati dall'Assessorato Territorio ed ambiente;

se non ritenga opportuno rilasciare al più presto tali nulla osta al fine di salvaguardare centinaia di posti di lavoro oggi seriamente a rischio». (3812)

(L'interrogante chiede risposta con urgenza)

STRANO

«Al Presidente della Regione, all'Assessore

per la sanità e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

la Telecom Italia Mobile, azienda nazionale di telecomunicazioni, ha installato recentemente un ripetitore sulla proprietà condominiale di via Trieste n. 27, nel comune di Misilmeri;

tal condominio si trova all'interno del centro storico urbano, a pochissimi metri dalla scuola materna "Traina";

l'installazione di detto ripetitore ha ingenerato vive preoccupazione tra gli abitanti, per i gravi danni che potrebbero causare alla salute pubblica le emissioni elettromagnetiche che scaturiscono dai pannelli del ripetitore;

per sapere:

quali interventi ritengano opportuno intraprendere al fine di evitare che l'installazione del ripetitore telefonico Telecom possa mettere a repentaglio la salute dei residenti del comune di Misilmeri;

se non ritengano opportuno invitare l'Amministrazione comunale di Misilmeri alla piena applicazione della circolare dell'Assessorato Territorio ed ambiente 17 aprile 2000, n. 2818, che recepisce il decreto ministeriale 381/98 sulla vigilanza delle installazioni, fonti di onde elettromagnetiche, nei centri abitati». (3813)

(L'interrogante chiede risposta con urgenza)

TRICOLI

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora annunciate sono già state inviate al Governo.

Annuncio di mozioni

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle mozioni presentate.

LO CERTO, segretario:

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premesso che la riforma dei controlli sulle autonomie locali non può più attendere e ciò anche alla luce della recente pronuncia del Tar di Palermo (che ha sospeso alcune decisioni negative della Sezione provinciale di Palermo del CO.RE.CO.) che impone di approvare tempestivamente la riforma dei controlli sulle autonomie locali, da troppi mesi all'esame dell'Assemblea regionale siciliana;

considerato che:

l'Assemblea regionale siciliana ha provveduto a riformare la disciplina dei controlli sugli atti delle autonomie locali con la legge regionale 5 luglio 1997, n. 23 che – richiamando con talune modifiche ed integrazioni quanto previsto in merito dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 – ha modificato quanto stabilito in merito dalla legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

il serrato dibattito assembleare ha fatto sì che fosse approvata una normativa transitoria che disciplinasse in forma nuova i controlli sugli atti delle autonomie locali, tenendo in dovuta considerazione da un lato il principio di legalità dell'azione amministrativa, dall'altro quello di autonomia ed efficienza delle Province regionali e dei Comuni dell'Isola;

si tratta di una disciplina che, se per un verso accoglie nell'ordinamento regionale delle autonomie locali talune delle innovazioni sancite dalla normazione statale sulla semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa, per altro verso lascia in vita un più articolato fascio di ipotesi di controllo sugli atti rispetto a quest'ultima;

dopo aver approvato la legge in questione, l'Assemblea ha provveduto a nominare i componenti del Comitato regionale di controllo;

in merito corre l'obbligo di sottolineare, altresì, che l'art. 2 della legge regionale n. 23 del 1997 stabilisce che i componenti del Comitato "rimarranno in carica fino all'approvazione della legge di riforma del sistema dei controlli sugli atti degli enti locali e comunque non oltre il 30 giugno 1998";

ritenuto che:

l'improvvisa scelta di fissare un termine perentorio per la decadenza dei componenti, lungi dal sollecitare l'Assemblea regionale siciliana all'approvazione tempestiva della riforma, ha invece dato luogo a molteplici incertezze e periodi di vuoto normativo in cui gli organismi di controllo hanno proseguito la propria attività in ossequio alla previsione costituzionale – art. 130, nella lettura che ne ha effettuato la Corte costituzionale (n. 360 del 1993, n. 145 del 1994, n. 25 del 1997) – che non ammette soluzioni di continuità nell'esercizio del controllo di legittimità sugli atti di Comuni e Province regionali;

sono state in tal modo approvate dall'Assemblea regionale siciliana ben due proroghe del termine in questione (al 31.12.1998 con l'art. 1, primo comma della l.r. n. 23 del 1998 e al 31.12.1999 con l'art. 1, primo comma, della l.r. n. 17 del 1999), in entrambi i casi procedendo altresì a sanare l'attività nel frattempo svolta da detti organi;

considerato altresì che in modo inopinato rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale in materia, l'Assessorato regionale Enti locali ha diramato una confusa circolare (la n. 11 del 17 dicembre 1999, prot. 618) nella quale si precisa che dalla data del 31.12.1999 l'attività delle Sezioni del CO.RE.CO. "cessa e non trova nessun titolo o legittimazione"; mentre, per altro verso, non solo l'attività in questione è continuata, ma il medesimo Assessorato continua ad inviare circolari anche al CO.RE.CO.;

ritenuto che:

si tratta, invero, di prospettiva interpretativa che prescinde dal considerare che la normativa che ha disciplinato nella Regione siciliana la proroga degli organi amministrativi per espressa previsione, non trova applicazione nei confronti degli organi alla cui nomina dei componenti concorre l'Assemblea regionale siciliana. Infatti, giusta le previsioni dell'art. 1 della l.r. n. 22 del 28.3.1995 "le disposizioni del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 1994, n. 444 si

applicano... agli organi di amministrazione attiva..., fatta eccezione per gli organi eletti della Regione, delle Province e dei Comuni e per gli organi per i quali la nomina di componenti è di competenza dell'Assemblea Regionale" (che com'è noto elegge i componenti delle sezioni del CO.RE.CO. ex l.r. n. 44 del 1991);

appare quindi evidente che, nel caso in specie, non trova applicazione l'ordinario termine di proroga di 45 giorni di cui all'art. 3 della legge n. 444 del 1994 – decorso il quale opera la decadenza -, con la conseguenza che l'organo tutorio deve pertanto ritenersi pienamente competente ad esercitare la funzione di controllo allo stesso demandata con piena validità degli atti adottati;

considerato pertanto che la situazione di confusione ingenerata dalla circolare assessoriale – adesso suffragata dalla pronuncia cautelare del TAR – è inammissibile e crea gravissimo pregiudizio alla legittimità dell'azione amministrativa (basti pensare che in questo momento statuti e regolamenti, oltre che atti di rilevante importanza che lo stesso legislatore statale ha sottoposto a controllo, risultano esenti dello stesso per la segnalata disfunzione),

impegna l'Assessore per gli enti locali

a revocare senza indugio la citata circolare e diramarne altre nella quale si preveda – nelle more della tempestiva adozione della riforma dei controlli da parte dell'ARS – la prosecuzione dell'attività del controllo sugli atti delle autonomie locali». (449)

PROVENZANO - ALFANO
BASILE FILADEFIO - CROCE

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premesso che:

con legge del febbraio 1999, questa Assemblea regionale siciliana ha approvato con voto quasi unanime il disegno di legge di riforma costituzionale da presentare al Parlamento nazionale tendente alla modifica dello Statuto della

Regione nella parte riguardante la forma di governo;

la volontà unanime di questa Regione è stata sostanzialmente mortificata con l'inserimento della sua riforma in un contesto molto più ampio che interessa altre Regioni a Statuto speciale e ciò nonostante che l'Assemblea regionale siciliana sia stata l'unica tra le assemblee delle Regioni a Statuto speciale a presentare un simile disegno di legge al Parlamento nazionale;

considerato che l'unificazione dei procedimenti di approvazione legislativa, così come è avvenuto alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica, ha determinato la lentezza nell'esame della stessa;

ritenuto che:

occorre denunciare il percorso anomalo di una normativa assolutamente semplice e necessaria;

questi ritardi rischiano di portare la Regione allo scadere della legislatura non solo non rendendo possibile agli elettori la scelta del Presidente, ma anche conservando un sistema elettorale che ha prodotto un grave immobilismo nell'attività di governo e parlamentare;

in mancanza della elezione diretta del Presidente, il potere di rappresentanza della Regione siciliana risulterebbe certamente inferiore e più limitato rispetto al quello delle altre Regioni, sia nei confronti del Governo nazionale, che nei consensi decisori e di consultazione dei quali la Sicilia fa parte,

impegna il Presidente della Regione e il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana

e tramite quest'ultimo i Presidenti dei gruppi parlamentari a svolgere un'incisiva azione nei confronti del Capo dello Stato, anche per il tramite del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei Deputati, affinché si attivi per l'approvazione di una nor-

mativa che tuteli la volontà espressa dal Parlamento e dal popolo siciliano». (450)

PROVENZANO - BASILE FILADELFIO
CROCE - BENINATI

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premesso che:

il motopeschereccio Lone Wolf ed il suo equipaggio, composto da Girolamo Morreale e Giovanni Tarantino, sono scomparsi nella notte del 31 marzo 2000 nelle acque fra la costa palermitana e l'isola di Ustica;

pescherecci, elicotteri e motovedette hanno percorso ripetutamente la predetta parte di costa potendo solo constatare il naufragio dell'imbarcazione palermitana;

i due pescatori palermitani risultavano essere esperti, avendo lavorato in mare fin dalla più tenera età;

non risultano chiare le cause della scomparsa e del presumibile affondamento, con l'equipaggio umano e il carico tecnico del motopeschereccio Lone Wolf;

ciascuno dei giovani pescatori palermitani scomparsi lasciano moglie e due figli;

alle autorità che parteciparono alla fiaccolata organizzata nel quartiere Arenella, parenti e migliaia di cittadini, convinti che i corpi dei due pescatori fossero rimasti intrappolati nella barca colata a picco, inoltrarono un appello al Capo dello Stato e al Presidente del Consiglio dei Ministri perché si disponesse un intervento con mezzi idonei al recupero dell'imbarcazione e, presumibilmente, dei corpi e ciò al fine di cedere alle famiglie almeno la consolazione di poter dare sepoltura ai propri cari;

ritenuto che:

sarebbe opportuna un'iniziativa da parte del Governo regionale siciliano tendente a sollecitare la prosecuzione delle indagini al fine di dare

certezza in ordine alle cause dell'accadimento e, al contempo, al fine di definire la triste condizione dei familiari, attualmente sospesa nella lunga attesa del riconoscimento della morte presunta;

sarebbe, inoltre, opportuna, ove possibile, un'iniziativa a favore delle vedove e degli orfani,

impegna il Governo della Regione

a richiedere un deciso e concreto intervento del Ministero di Grazia e Giustizia e della Marina mercantile per il recupero del motopeschereccio Lone Wolf scomparso il 31 marzo 2000 e presumibilmente affondato nelle acque fra il porto di Palermo e l'isola di Ustica con il suo equipaggio umano;

ad assumere tutte le iniziative idonee a far sì che alle vedove ed ai figli degli scomparsi, nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali, possa prospettarsi un futuro meno cupo di quello attuale». (451)

CROCE - CASTIGLIONE - BENINATI - FLERES

PRESIDENTE. Avverto che le predette motioni saranno iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva perché se ne determini la data di discussione.

Informo, ai sensi dell'articolo 127, comma 9 del Regolamento interno, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

Rinvio dello svolgimento di interrogazioni e interpellanze della rubrica Sanità

PRESIDENTE. Il secondo punto dell'ordine del giorno reca "Svolgimento di interrogazioni ed interpellanze della rubrica Sanità".

Onorevoli colleghi, l'assessore per la sanità, onorevole Lo Monte, ha fatto pervenire la seguente lettera al Presidente dell'Assemblea:

"A causa di urgenti ed indifferibili impegni connessi con l'attività del Governo, ai quali ho

dovuto dedicarmi in questi ultimi giorni, non sono pronto a rispondere agli atti ispettivi posti all'ordine del giorno della seduta del 30 maggio 2000.

Pertanto prego la S.V. di volerne rinviare la trattazione”.

Considerata l'indisponibilità dell'Assessore per la sanità, e non sorgendo osservazioni, avverto che lo svolgimento degli atti ispettivi relativi alla rubrica Sanità avrà luogo in altra seduta.

Discussione di disegni di legge

PRESIDENTE. Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Non essendo presente in Aula il Governo, la seduta è sospesa e riprenderà alle ore 17.30.

*(La seduta, sospesa alle ore 11.08,
è ripresa alle ore 17.55)*

La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, su richiesta del Gruppo I Democratici, impegnato in una riunione, la seduta è sospesa e riprenderà fra un'ora.

*(La seduta, sospesa alle ore 17.56,
è ripresa alle ore 19.10)*

La seduta è ripresa.

Seguito della discussione del disegno di legge: “Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo” (218-350-20-66-186-192-374/A)

PRESIDENTE. Si procede con il seguito dell'esame del disegno di legge numeri 218-350-20-66-186-192-374/A «Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo», posto al numero 1), sospeso in sede di votazione del subemendamento 5.1.1.

Invito i componenti la sesta Commissione, «Servizi sociali e sanitari», a prendere posto nel relativo banco.

Comunico che al subemendamento 5.1.1, presentato nella precedente seduta, sono stati presentati, dagli onorevoli Zanna ed altri, i seguenti emendamenti:

emendamento 5.1.1.bis:

«*Alla fine del 1° comma aggiungere il seguente periodo:* “La fotografia va comunque allegata qualora il cane appartenga a razze da difesa utilizzate per i combattimenti”»;

emendamento 5.1.1.ter:

«*Dopo le parole “...; dati segnaletici e la fotografia dell'animale” aggiungere le parole “ove prodotta dal proprietario”.*

Si passa all'emendamento 5.1.1.bis.

NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero far rilevare che nell'emendamento 5.1.1 figura la dizione “decreto ministeriale” ma ovviamente si tratta di “decreto assessoriale”.

A proposito dei due emendamenti testè presentati, ritengo che il loro ordine andrebbe invertito: il 5.1.1.bis dovrebbe essere il 5.1.1.ter e viceversa.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

PROVENZANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROVENZANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sinceramente non capisco la parte dell'emendamento 5.1.1.bis in cui è scritto che “la fotografia va comunque allegata qualora il cane appartenga a razze di difesa utilizzate per i combattimenti”.

Esiste da qualche parte un manuale che indichi quali sono i cani da difesa e quali quelli da combattimento?

ZANNA. C'è una legge nazionale.

PROVENZANO. Allora richiamiamola! Signor Presidente, credo che sia necessario dire alcune cose: il combattimento tra cani non riguarda soltanto alcune razze; certo, ci sono cani più adusi ai combattimenti o, comunque, che possono sopportarli meglio, ma nulla vieta che altre razze possano essere "educate o spinte al combattimento".

Se esiste un decreto o una legge che individui le razze da difesa e quelle da combattimento (o soltanto da combattimento piuttosto che da difesa) richiamiamo quella legge (o quel decreto) in maniera da avere un punto di riferimento assolutamente chiaro.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le osservazioni dell'onorevole Provenzano mi sono sembrate pertinenti; c'è, infatti, un disegno di legge presentato al Parlamento nazionale che affronta la tematica, ma non è stato ancora approvato. È chiaro che quando sarà approvato, il cammino dei servizi in tale direzione sarà più sicuro. In questa fase, a fronte di una dizione un po' generica, se il veterinario volesse creare dei problemi potrebbe farlo. Attualmente la dizione non fa riferimento ad una norma specifica esistente ma ad una norma *in fieri*.

Il dato è questo: le osservazioni sono pertinenti, però, probabilmente, per sbloccare la legge occorre dare una risposta anche a questo aspetto della questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.1.1.bis. Il parere della Commissione?

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 5.1.1.ter. Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. La Commissione si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione il subemendamento 5.1.1, come modificato e con la precisazione che la parola "ministeriale" va intesa come "assessoriale".

Il parere della Commissione?

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 5.5. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 5.9.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi sembra che possa procedersi nel senso della richiesta. Infatti, in presenza di una lesione non sarà facile stabilire se essa sia dovuta ad un combattimento o ad un altro evento che possa essere occorso; pertanto, metteremmo in difficoltà i veterinari ove si ritenesse che debbano presentare una denuncia a fronte di una incertezza. Eviterei che questo avvenisse, anche perché sono convinto che, se il veterinario fosse consapevole che un evento del genere si sia verificato, lo denuncerebbe a prescindere dal fatto che la denuncia sia prevista per legge.

Invito, dunque, l'onorevole Giannopolo a ritirare l'emendamento.

GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNOPOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho difficoltà a discutere nel merito l'emendamento e a valutare anche l'ipotesi di ritirarlo. Tuttavia, vorrei dire che il maltrattamento o le cicatrici, gli esiti cicatriziali a seguito di combattimenti tra cani, sono uno degli elementi propri degli animali da difesa; a questo è legata l'idea della identificazione oggettiva attraverso la fotografia.

Vorrei che fosse chiaro il senso, signor Presidente: nel momento in cui c'è una lesione, come facciamo a capire, ad individuare, ad accertare, ad "accendere" una responsabilità? Come accerteremo che quel cane, quell'animale è stato usato, utilizzato per pratiche da combattimento?

C'è una cicatrice: è un dato oggettivo che, valutato rispetto alla fotografia, "accende" un pro-

blema. Capisco che il veterinario non può fare il poliziotto, ma il vigile urbano è un agente di polizia giudiziaria e può e deve anche fare controlli di questo tipo. Diversamente dovremo specificare meglio cosa intendiamo per "autorità", qual è l'autorità che verifica, a quale autorità ci riferiamo. È il veterinario? Il responsabile del Servizio veterinario della ASL? Oppure è il Sindaco? È il poliziotto? È il carabiniere? È il vigile urbano? Chi è l'autorità che verifica e controlla?

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore.* Signor Presidente, onorevole Giannopolo, onorevoli colleghi, qui stiamo parlando delle operazioni di anagrafe. Queste avvengono entro i primi sei mesi di vita dell'animale o, per gli animali già nati, a partire dal giorno in cui entra in vigore la legge, nei primi sei mesi. Nei primi sei mesi di vita un cane non si porta a combattere; se il proprietario dovesse farlo dopo i primi sei mesi, certamente non avrà proceduto all'anagrafe del cane (e noi abbiamo previsto una sanzione in questo caso) o, se dovesse procedere all'anagrafe, non lo farà immediatamente dopo un combattimento.

Quindi, colui il quale deve controllare questo aspetto è certamente il veterinario, perché l'operazione di verifica di una cicatrice o di maltrattamenti avviene nel corso dell'anagrafe e quindi nel momento in cui il cane viene portato dal veterinario; è quello il momento e non un altro. Pertanto, credo che l'ipotesi prevista non sia probabile; inviterei, quindi, l'onorevole Giannopolo a ritirare l'emendamento a sua firma.

PROVENZANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROVENZANO. Onorevole Giannopolo, anch'io la invito a ritirare l'emendamento. Noi tutti ne comprendiamo la finalità, assolutamente corretta, però non vorrei che alla fine, fra fotografie ed altri adempimenti del genere, ri-

schiassimo di indurre i proprietari dei cani ad abbandonarli per non avere problemi anziché tutelare i nostri fedeli amici.

Lei capisce, infatti, che un emendamento del genere comporta, qualora si ceda un cane a qualcun altro, il rilascio di un atto notorio che attesti quali siano le cicatrici del cane in quel momento.

Un fatto è che ciò avvenga all'interno di un sistema dove qualcuno accerti se vi è stato un combattimento, altra cosa è quando la ferita non è collegata ad alcun combattimento e potrebbe essere stata causata anche dal passaggio attraverso un filo spinato. E nei "passaggi di proprietà dei cani" qualcuno dovrebbe appurare qual è la situazione del cane che in quel momento viene ceduto.

Credo dunque che, pur comprendendo lo spirito assolutamente corretto del suo emendamento, esso complichia un poco la vita a tutti.

GIANNOPOLO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento 5.9.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 5.8.

GIANNOPOLO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 5.1, interamente sostitutivo dell'articolo 5.

Lo pongo in votazione, come modificato. Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Sono pertanto superati gli emendamenti 5.11, 5.4, 5.7, 5.10 e 5.2.

Si passa all'articolo 6. Ne dò lettura:

«Articolo 6
Identificazione e tatuaggio elettronico

1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento impresso mediante la inoculazione e di un microprocessore sottocutaneo effettuata sulla faccia sinistra del collo, alla base del padiglione auricolare. Il microprocessore contiene in memoria il codice identificativo, inalterabile ed unico, evidenziabile da apposito lettore.

2. Le operazioni di impianto del microprocessore sono effettuate gratuitamente dai veterinari delle aziende unità sanitarie locali.

3. Le operazioni di cui al comma 2 vengono effettuate di norma tra il novantesimo ed il centottantesimo giorno di vita del cane, anche quando l'iscrizione all'anagrafe sia stata effettuata prima dei novanta giorni di età del cane, con metodi che non arrechino danno o sofferenza all'animale, ed entro sei mesi dall'istituzione dell'anagrafe per i cani di cui all'articolo 3, comma 2.

4. Il proprietario o il detentore nella domanda di iscrizione può chiedere che le operazioni di impianto del microprocessore siano effettuate, a proprie spese, da veterinari liberi professionisti. In tal caso il distretto veterinario provvede alla iscrizione all'anagrafe, attribuendo il codice identificativo, ed alla consegna al proprietario o al detentore della scheda anagrafica e del microprocessore contenente il codice identificativo assegnato. Le operazioni di impianto del microprocessore dovranno essere effettuate entro otto giorni dall'iscrizione a spese del proprietario o del detentore.

5. Il veterinario libero professionista che effettua le operazioni di impianto del microprocessore trasmette idonea certificazione al distretto veterinario competente territorialmente entro otto giorni dalle eseguite operazioni.

6. Il proprietario o il detentore che dopo aver iscritto il proprio cane all'anagrafe ometta di sottoporlo all'impianto del microprocessore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000. Alla stessa sanzione soggiace il veterinario che ometta o ritardi la comunicazione di cui al comma 5».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dalla Commissione:

emendamento 6.1:

«*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

«Articolo 6
Identificazione e tatuaggio elettronico

1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento impresso mediante la inoculazione di un *microchip* sottocutaneo effettuato sulla faccia sinistra del collo, alla base del padiglione auricolare. Il *microchip* contiene in memoria il codice identificativo, inalterabile ed unico, evidenziabile da apposito lettore.

2. Le operazioni di impianto del *microchip* sono effettuate dai Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL. o dai veterinari liberi professionisti appositamente delegati dall'Azienda Unità Sanitaria Locale al momento stesso della compilazione della scheda anagrafica.

3. Le operazioni di compilazione della scheda anagrafica e di impianto del *microchip* sono effettuate gratuitamente dai Veterinari della Aziende UU.SS.LL. Sono a carico del proprietario o del detentore dell'animale nel caso siano effettuate dai Veterinari Liberi Professionisti appositamente delegati dall'Azienda Unità Sanitaria Locale.

4. Sono esentati dall'impianto del *microchip* i cani già identificati con sistemi di tatuaggio elettronico compatibili con il sistema di identificazione previsto dalla presente legge.»;

– dall'onorevole Forgione:

emendamento 6.2:

«*Il comma 1 è sostituito dal seguente:* “1. I cani iscritti all'Anagrafe canina devono essere identificati con il codice assegnato all'atto di iscrizione, impresso mediante tatuaggio indolore. Le operazioni di tatuaggio devono essere effettuate tra il terzo ed il sesto mese di vita del

cane con metodi che non arrechino danno all'animale, di norma sulla faccia interna della coscia destra”.

Al comma 2 sostituire le parole “impianto del microprocessore” con la parola “tatuaggio” e dopo la parola “locali” aggiungere “o da veterinari liberi professionisti”.

Al comma 4 sostituire le parole “impianto del microprocessore” con “tatuaggio” e dopo la parola “anagrafica” sopprimere le parole “e del microprocessore contenente il codice identificativo assegnato”.

Al comma 5 sostituire le parole “impianto del microprocessore” con la parola “tatuaggio”.

Al comma 6 sostituire le parole “impianto del microprocessore” con la parola “tatuaggio”».

– dagli onorevoli Zanna, Mele, Monaco, Oddo:

emendamento 6.4:

«*Al comma 1 sostituire le parole “il cane iscritto all'anagrafe” con le parole “il cane contemporaneamente all'iscrizione all'anagrafe”;*

emendamento 6.5:

«*Al comma 1 sostituire le parole “un microprocessore sottocutaneo effettuato sulla fascia sinistra del collo alla base del padiglione auricolare” con le parole “un *microchip* sul lato sinistro alla base del padiglione auricolare”;*

emendamento 6.6:

«*Il comma 2 è sostituito dal seguente:* “Le operazioni di impianto delle *microchip* sono effettuate a scelta del proprietario del cane, o gratuitamente dai veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti convenzionati, secondo quanto previsto dal regolamento attuativo di cui all'articolo 4, comma 1”»;

emendamento 6.7:

«I commi 3 e 4 sono soppressi.

Il comma 5 è soppresso.

Il comma 6 è soppresso».

– dagli onorevoli Zanna, Forgione, Mele e Monaco:

subemendamento 6.8 all'emendamento 6.1:

«*Ai commi 2 e 3 sostituire le parole “apposi-*

tamente delegati" *con le parole* "appositamente autorizzati"»;

emendamento 6.9:

«Aggiungere il seguente comma: "5 bis. Le modalità di autorizzazione per i veterinari liberi professionisti saranno previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4"».

Si passa all'emendamento 6.1, interamente sostitutivo dell'articolo 6, a firma della Commissione.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, sono stati presentati dei subemendamenti che andrebbero votati prima dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 6.

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, convenendo con il testo dell'emendamento 6.1 proposto dalla Commissione, anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare gli emendamenti 6.4, 6.6 e 6.7.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Informo che gli emendamenti 6.5 e 6.9 sono da considerare come subemendamenti all'emendamento 6.1, interamente sostitutivo dell'articolo 6.

Si passa all'emendamento 6.8.
Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

PIRO, *assessore per il bilancio e le finanze*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

FORGIONE. Dichiaro di ritirare l'emendamento 6.2.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 6.5.
Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

PIRO, *assessore per il bilancio e le finanze*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 6.9.
Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

PIRO, *assessore per il bilancio e le finanze*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 6.1, come modificato.

Il parere del Governo?

PIRO, *assessore per il bilancio e le finanze*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 7. Ne dò lettura:

«Articolo 7
Codice identificativo

1. Il codice identificativo comprende nell'ordine i seguenti elementi di identificazione:

- a) le ultime tre cifre del codice ISTAT del comune di residenza del proprietario o detentore del cane;
- b) la sigla della provincia;
- c) il numero progressivo attribuito all'animale;
- d) per i cani sterilizzati la lettera "S".

2. I cani registrati presso l'anagrafe canina di altre Regioni, che a motivo della loro permanenza nel territorio della Sicilia vengono iscritti nell'anagrafe canina della Regione, sono identificati in conformità alla presente legge qualora i sistemi identificativi adoperati nella regione di provenienza non siano compatibili con quelli previsti dalla presente legge.

3. Eventuale cambiamento di residenza o la cessione dell'animale non comporta obbligo di modifica del codice di riconoscimento”».

Comunico che è stato presentato dall'onorevole Forgione l'emendamento 7.1:

«Aggiungere il seguente comma: “Ai fini dell'iscrizione sono mantenuti validi i contrassegni dell'Ente nazionale di cinofilia italiana. Il possessore o detentore dell'animale così contrassegnato dovrà provvedere all'iscrizione all'Anagrafe canina entro 30 giorni dall'entrata in possesso dell'animale”».

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, abbiamo già affrontato questo argomento imponendo all'Ente nazionale di cinofilia di fornire alla Regione tutti i dati in suo possesso, quindi di fatto l'emendamento è superato.

PRESIDENTE. Onorevole Forgione, l'emendamento è superato perché abbiamo già ap-

provato un emendamento all'articolo 5 che così recita: “L'Ente nazionale di cinofilia italiana ha l'obbligo di comunicare i propri dati di censimento della popolazione canina presente in Sicilia alle diverse aree di sanità pubblica veterinaria di singola ASL territoriale”. Pertanto, l'emendamento è superato.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Quanto in possesso dell'Ente nazionale di cinofilia viene trasmesso alla Regione. Se il possessore ha già provveduto all'iscrizione all'anagrafe canina presso l'Ente nazionale di cinofilia, l'Ente provvede. Il problema è stato già affrontato e risolto.

FORGIONE. Dichiaro di ritirare l'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 7.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 8. Ne dò lettura:

«Articolo 8
Obblighi dei proprietari e dei detentori di cani iscritti all'anagrafe

1. I proprietari o i detentori di cani iscritti all'anagrafe debbono segnalare ai distretti veterinari competenti per territorio:

- a) la cessione a qualsiasi titolo dell'animale;
- b) il cambio della propria residenza;
- c) la morte dell'animale;
- d) la scomparsa dell'animale.

2. Gli eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 debbono essere segnalati entro trenta giorni e quelli di cui alle lettere c) e d) entro dieci giorni dal loro verificarsi.

3. La denuncia di morte dell'animale iscritto all'anagrafe effettuata dal proprietario o dal detentore, ai fini della cancellazione dell'anagrafe, dovrà essere corredata da apposita certificazione rilasciata da un veterinario.

4. In caso di morte dell'animale non riferibile a malattia comune già diagnosticata, la comunicazione, con allegato certificato di morte rilasciato da un veterinario, dovrà essere immediata e le spoglie dovranno essere portate presso i rifugi per i controlli sanitari.

5. I distretti veterinari delle aziende unità sanitarie locali curano le variazioni anagrafiche conseguenti agli eventi di cui al comma 1.

6. Le violazioni alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 50.000 a lire 300.000. Le violazioni alle disposizioni della lettera d) del comma 1 sono punite ai sensi dell'articolo 9, comma 4»».

Comunico che all'articolo 8 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dalla Commissione:

emendamento 8.3:

«Al comma 1 la parola "distretti" è sostituita dalla parola "servizi".

Al comma 4 dopo le parole "dovranno essere portate" aggiungere le parole "a cura del proprietario".

Al comma 5 la parola "distretti" è sostituita dalla parola "servizi".

Al comma 6 le parole "di cui alla lettera a), b) c) del comma 1" sono sostituite con le parole "di cui al comma 2»».

– dall'onorevole Forgione:

emendamento 8.2:

«Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

“Articolo 8 bis

1. Sono iscritti all'anagrafe canina i cani collettivi ovvero quei cani che vivono in caseggiati o quartieri in cui gruppi di persone o rappresentanti di associazioni protezionistiche si assumono la responsabilità di accudire gli animali impegnandosi a fornire loro mantenimento, assistenza e quant'altro necessario.

2. I cani di cui al comma 1, devono risultare sani, devono essere vaccinati e sterilizzati.

3. La titolarità del possesso sarà assunta da un responsabile che risponde agli oneri previsti dall'articolo 8 della presente legge. In caso di inosservanza degli impegni assunti lo stesso responsabile sarà assoggettato alle previste sanzioni»».

– dagli onorevoli Zanna, Mele, Monaco e Oddo:

emendamento 8.4:

«Al comma 4 sostituire le parole "...le spoglie dovranno essere portate presso i rifugi per i controlli sanitari" con le parole "Le spoglie dovranno essere portate presso il settore di sanità pubblica veterinaria di ciascuna azienda di unità sanitaria locale territoriale»»;

emendamento 8.5:

«Al comma 6 le parole "una somma da lire 50.000 a lire 300.000" sono sostituite con le parole "una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000»».

– dagli onorevoli Zanna, Forgione, Mele e Monaco:

emendamento 8.7:

«Il comma 4 è così sostituito: "4. In caso di morte dell'animale la comunicazione, con allegato certificato di morte rilasciato da un veterinario deve essere immediatamente consegnata entro una settimana alle aree di sanità pubblica veterinaria delle AUSL territoriali»»;

emendamento 8.6:

«Al comma 6 le parole "una somma da lire 50.000 a lire 300.000" sono sostituire con le parole "una somma da lire 150.000 a lire 500.000»».

Si passa all'emendamento 8.3 relativo al comma 1.

NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, vorrei che l'onorevole Zanna e l'Assemblea intera fossero consapevoli del significato dell'emendamento.

Quando si parla di "aree di sanità pubblica" si fa riferimento a una struttura centralizzata, simile al Dipartimento, che interviene e organizza l'attività su base provinciale. Quando si parla di "distretti" si intende una proiezione della stessa struttura su base territoriale più specifica.

Allora, è utile articolare le cose distinguendo l'area che fa riferimento alla struttura di carattere provinciale e i distretti o servizi che fanno riferimento, invece, alla struttura più specifica. Se si insiste si confonde la centralità con la parzialità, differenziazione che sarebbe utile ci fosse, altrimenti sarebbe come parlare di aziende o unità sanitaria locale provinciale e distretti sanitari o distretti territoriali. Sono strutture diverse: una organizza l'attività su base provinciale mentre l'altra su base territoriale; questo è il senso dell'articolazione.

Tuttavia, siccome sul piano organizzativo si può provvedere anche con decreto, non ne facciamo un dramma. Il senso, però, è questo.

PRESIDENTE. Dato che all'articolo 2 abbiamo approvato un emendamento in questo senso, in sede di coordinamento si provvederà. Pertanto, l'emendamento 8.3 al comma 1 è assorbito.

Si passa all'emendamento 8.7.

NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando diciamo "I proprietari o i detentori di cani iscritti all'anagrafe debbono segnalare ai distretti veterinari..." si pone il problema; non ci torni per evitare di complicare la vita, ma l'area di sanità pubblica fa riferimento ad una struttura centralizzata mentre il distretto ad una struttura periferica che si organizza su base territoriale attraverso una circolare.

Aderiamo all'ipotesi per evitare complicazioni.

PRESIDENTE. Comunico che all'emendamento 8.7 è stato presentato il subemendamento 8.7.1 degli onorevoli Zanna, Giannopolo, Oddo e Monaco:

«*Al terzo rigo è soppressa la parola "immediatamente".*

PAGANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento non è tra quelli per i quali lotteremo perché non ci sarebbe assolutamente motivo di lottare. Mi sembra anche ragionevole ma l'unico aspetto che la Commissione trova discutibile è l'avere identificato un periodo di tempo (nel caso specifico una settimana) che dà troppo il senso della burocrizzazione. Senza dimenticare che questi aspetti attengono all'amministrazione attiva e non certo al potere legislativo, l'emendamento non verrebbe svilito se si dicesse che vengono cassate le parole "immediatamente" e "una settimana".

Infatti, qualora dovessero intervenire fatti discutibili o dove fosse necessario un chiarimento di tipo amministrativo, è chiaro che l'intervento spetterebbe all'Assessorato con un decreto o una circolare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8.7.1.

Il parere della Commissione?

NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

PIRO, assessore per il bilancio e le finanze. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dalla Commissione l'emendamento 8.7.1.C:

«Cassare le parole "entro una settimana"».

Lo pongo in votazione.
Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 8.7, come modificato.

Il parere della Commissione?

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. L'emendamento 8.3, relativo ai commi 4, 5 e 6, è ritirato.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

ZANNA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare gli emendamenti 8.4 e 8.5.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 8.6. Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 8, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento aggiuntivo 8.2.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevole Forgione, la questione viene affrontata anche dal disegno di legge della Commissione in maniera specifica ed organica dando le risposte che, sostanzialmente, propone l'emendamento a firma dell'onorevole Forgione. Infatti, l'iscrizione all'anagrafe canina avviene per tutti i cani, sia per quelli che hanno un proprietario sia per quelli randagi. Il problema è la remissione in libertà o l'affidamento: noi abbiamo previsto che se vi sono dei cani che vivono in caseggiati, in quartieri o vicino a luoghi abitati e i proprietari di questi edifici o abitazioni li richiedono per accudirli, questo è un fatto positivo. Quindi, onorevole Forgione, tutta la questione posta dall'articolo 8 bis è affrontata e la troverà in una parte successiva; però, stia certo che è stata presa in considerazione quando si parla di rimettere in libertà i cani.

Ove vi fosse l'esigenza di ulteriori chiarimenti, sono a vostra disposizione.

PRESIDENTE. Onorevole Nicolosi, a quale articolo fa riferimento?

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Mi riferisco all'articolo 14. Propongo l'accantonamento dell'emendamento

aggiuntivo 8.2 per esaminarlo nel corso dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

Si passa all'articolo 9. Ne dò lettura:

«Articolo 9
Abbandono animale

1. È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito.

2. Il proprietario o detentore, in caso di sopravvenuta e giustificata impossibilità al mantenimento, deve richiedere al comune e al competente settore veterinario dell'azienda unità sanitaria locale di essere autorizzato a consegnare l'animale presso le strutture pubbliche o private di cui all'articolo 11.

3. È equiparato all'abbandono il mancato ritiro dei cani o la mancata comunicazione al comune e al settore veterinario nei casi di rinuncia alla proprietà o di scomparsa.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000, salvo che il fatto non costituisca reato”».

SEMINARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMINARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 9, nella parte finale, al comma 4, recita: «4. Le violazioni di cui ai commi precedenti sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000, salvo che il fatto non costituisca reato».

Non riesco a capire la dicitura finale: “salvo che il fatto non costituisca reato”. Già di per sé si configura una fattispecie di natura penale che è punita dal codice penale.

Stiamo legiferando su un reato di natura pe-

nale? Secondo me quest'ultima parte andrebbe cassata.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione è duplice: c'è un aspetto amministrativo che viene sanzionato dalla multa e un eventuale aspetto penale.

Le due cose, però, non si elidono, perché potrebbero intervenire sia il fatto penale che quello amministrativo insieme.

Siccome noi, nella legislazione regionale, non possiamo entrare nell'aspetto penale ma nell'articolo 9 diciamo “salvo che non costituisca reato”, in questo caso, di fatto, ipotizzerebbero l'annullamento della sanzione amministrativa.

Allora, se vogliamo che la sanzione amministrativa ci sia, va estrapolata la specifica che possa costituire reato, perché, qualora costituisse reato, interverrebbe il codice penale per punirlo in ogni caso.

Quindi, obiettivamente, questa parte può essere cassata.

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 9 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dalla Commissione:

emendamento 9.3:

«*Al comma 2 sopprimere le parole “e al competente settore veterinario della Azienda Unità sanitaria locale”.*

Al comma 3 dopo le parole “ritiro dei cani” aggiungere le parole “di cui al comma 6 dell'articolo 13”.

Al comma 3 sono soppresse le parole “al settore veterinario”».

– dall'onorevole Forgione:

emendamento 9.2:

«*Al comma 2 sostituire le parole “settore ve-*

terinario” *con le parole* “distretto veterinario”.

Al comma 3 sostituire le parole “settore veterinario” *con le parole* “distretto veterinario”».

– dagli onorevoli Zanna, Mele, Monaco e Oddo:

emendamento 9.4:

«*Al comma 3, dopo le parole* “...il mancato ritiro dei cani” *aggiungere le parole* “e dei gatti”»;

emendamento 9.5:

«*Al comma 4 sostituire* “lire 300.000” *con* “lire 1.000.000” *e le parole* “1.000.000” *con le parole* “3.000.000”».

– dagli onorevoli Zanna, Forgione, Mele e Monaco:

emendamento 9.6:

«*Alla fine del comma 2 aggiungere il seguente periodo:*

“In caso di morte del proprietario il comune deve intervenire d’ufficio”».

Si passa all’emendamento 9.3 relativo al comma 2.

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

FORGIONE. Dichiaro di ritirare l’emendamento 9.2 relativo al comma 2.

PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Zanna, Giannopolo, Oddo e Monaco l’emendamento 9.6.1:

«*L’emendamento 9.6 degli onorevoli Zanna e altri è così sostituito:*

“In caso di morte del proprietario, ove gli eredi rinuncino alla proprietà dell’animale, il

Comune provvede a proprie spese al ricovero dell’animale e al suo mantenimento presso una struttura pubblica o convenzionata”».

Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all’emendamento 9.3 relativo al comma 3.

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

L’emendamento 9.2 al comma 3 è superato.

ZANNA. Dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l’emendamento 9.4.

PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto. Si passa all’emendamento 9.5.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la norma nazionale prevede una sanzione da L. 300.000 a L. 1.000.000. Bisogna stabilire se sia

preferibile una sanzione anche minore ma sopportabile oppure una sanzione eccessiva. Nell'emendamento 9.5 appare eccessiva, tuttavia l'Aula deciderà se mantenere la prima o la seconda soluzione. Pertanto, la Commissione si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.5.

La Commissione si rimette all'Aula.

Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dalla Commissione l'emendamento soppressivo 9.7.C:

«*Al comma 4 cassare le parole da "salvo che" a "reato"*».

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 9, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 10. Ne dò lettura:

«Articolo 10
Commissione per i diritti degli animali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la

commissione per i diritti degli animali, con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti alla presente legge.

2. La commissione è composta da:

a) l'Assessore regionale per la sanità o suo delegato che la presiede;

b) un funzionario amministrativo dell'Assessorato regionale della sanità con funzioni di segretario;

c) un ispettore veterinario in servizio presso il gruppo dell'Ispettorato regionale veterinario preposto alla trattazione delle materie inerenti alla presente legge;

d) da tre rappresentanti dei settori veterinari delle Aziende unità sanitarie locali della Regione individuati dalla Giunta regionale di Governo;

e) da un veterinario designato dagli ordini dei medici veterinari;

f) da tre rappresentanti scelti tra quelli designati dalle associazioni aventi finalità protezionistiche di difesa degli animali, iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 18.

3. La commissione è nominata dal Presidente della Regione e dura in carica quattro anni.

4. La commissione è convocata dal presidente almeno quattro volte l'anno».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dalla Commissione:

emendamento 10.6:

«*Al comma 1 la parola "centottanta" è sostituita dalla parola "sessanta".*

Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La commissione è composta da:

a) l'Assessore regionale per la sanità o suo delegato che la presiede;

b) un funzionario amministrativo dell'Assessorato regionale della sanità con funzione di segretario;

c) un ispettore veterinario in servizio presso il gruppo dell'Ispettorato regionale veterinario preposto alla trattazione delle materie inerenti la presente legge;

d) tre rappresentanti dei servizi veterinari delle

Aziende unità sanitarie locali della Regione individuati dalla Giunta regionale di Governo; e) un veterinario designato dagli ordini dei medici veterinari;

f) tre rappresentanti scelti fra quelli designati dalle associazioni aventi finalità protezionistiche di difesa degli animali iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 18".

Al comma 3 le parole "è nominata dal Presidente" sono sostituite dalle parole "è nominata con decreto del Presidente"».

– dall'onorevole Drago:

emendamento 10.2:

«Al comma 2, lettera a), dopo la parola "delegato" aggiungere "con comprovata esperienza scientifica o accademica nel campo dell'etologia"».

– dagli onorevoli La Grua, Stanganelli, Virzì e Sottosanti:

emendamento 10.12 di identico contenuto al 10.2:

«Al comma 2, lettera a), dopo la parola "delegato" aggiungere "con comprovata esperienza scientifica o accademica nel campo dell'etologia"».

– dagli onorevoli Cintola e Leanza:

emendamento 10.4:

«Al comma 2, lettera c), dopo la parola "veterinario" sono sopprese le parole "preposto alla trattazione delle materie inerenti alla presente legge"»;

emendamento 10.5:

«Al comma 2, lettera e), dopo la parola "veterinari" aggiungere le parole "su una terna"»;

emendamento 10.3:

«Al comma 4, dopo la parola "anno" aggiungere "ed inoltre anche su richiesta di almeno un terzo di componenti"».

– dagli onorevoli Zanna, Mele, Monaco e Oddo:

emendamento 10.7:

«Al comma 2 aggiungere la lettera d): "d1) dal direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia (IZSS) o da un suo delegato"»;

emendamento 10.8:

«Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente: "f) da 3 rappresentanti di altrettante associazioni scelti a rotazione tra quelli designati dalle stesse associazioni aventi finalità protezionistiche di difesa degli animali, iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 18. I rappresentanti non saranno immediatamente rieleggibili per il successivo mandato"»;

emendamento 10.9:

«Al comma 2 è aggiunta la seguente lettera: "f1) un veterinario designato dalle associazioni protezionistiche e animalistiche"»;

emendamento 10.10:

«Al comma 2 è aggiunta la seguente lettera: "f2) un etologo designato dalle associazioni protezionistiche e animalistiche"»;

emendamento 10.11:

«Al comma 3 sostituire le parole "in carica 4 anni" con le parole "in carica 3 anni"».

– dagli onorevoli Provenzano, Leontini, Croce, Accardo e Vicari:

emendamento 10.14:

«Al comma 2, lettera a), dopo le parole "L'Assessore regionale per la sanità o suo delegato che la presiede" aggiungere le parole "e i presidenti delle nove province o loro delegati"»;

emendamento 10.16:

«Al comma 2, lettera f), sostituire le parole "associazioni aventi finalità protezionistiche di difesa degli animali" con le parole "associazioni animaliste"»;

emendamento 10.15:

«Al comma 2 è aggiunta la seguente lettera: "g) dai rappresentanti del territorio che sono direttamente investiti dai problemi del randagismo"».

– dagli onorevoli Zanna, Forgione, Mele e Monaco:

emendamento 10.13:

«Al comma 2 è aggiunta la seguente lettera: “f3) da un medico designato dall’Ordine dei medici regionali”».

Si passa all’emendamento 10.6 relativo al comma 1.

Lo pongo in votazione.
Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all’emendamento 10.6 relativo al comma 2.

FORGIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORGIONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l’emendamento 10.6 della Commissione di fatto si istituisce l’albo regionale delle associazioni che però ad oggi non esiste. Quindi, sarebbe più utile scrivere “le associazioni maggiormente rappresentative”, le associazioni di protezione degli animali già riconosciute dallo Stato nell’applicazione della legge vigente nel resto del Paese. Non vorrei che con questo articolo noi di fatto precostituissimo già alcune associazioni che sappiamo poi dovranno far parte di questa Commissione, oppure bloccassimo preventivamente i lavori della Commissione non avendo ancora istituito l’Albo.

Basterà mettere “le associazioni maggiormente rappresentative” per essere pronti ad istituire la Commissione. Dato che la questione rientra anche nell’articolo 18, perché non utilizzare, come si fa per le materie ambientali, le associazioni di settore maggiormente rappresentative? In questo caso si tratterebbe delle associazioni di protezione degli animali maggior-

mente rappresentative, iscritte all’Albo nazionale.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, la Commissione ha già una sua organicità e – vorrei dire – anche un numero congruo di soggetti che la compongono. Poi si è voluto opportunamente prevedere che anche le associazioni protezionistiche, quindi in qualche modo il volontariato, abbiano un accesso alla Commissione.

Quando l’Albo sarà un dato certo – perché è previsto nell’articolo 18 – saranno designati i rappresentanti che ne faranno parte, ma intanto già la Commissione può nascere e sarà integrata nei soggetti che certamente faranno parte dell’Albo. Altrimenti diventerebbe troppo aleatorio dire “associazioni maggiormente rappresentative”, stabilire se siano cinque o sei quelle più rappresentative. E poi chi lo stabilisce?

Così, invece, la Commissione avrebbe una sua organicità e sarebbe integrata dai soggetti che faranno parte dell’Albo istituito con l’articolo 18. Credo pertanto che la proposta possa restare così com’è, in quanto ha già una sua organicità.

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, a mio parere gli emendamenti a mia firma, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 e 10.13, non confliggono con il testo, nel senso che sono tutti subemendamenti del testo stesso, quindi aggiungono o correggono; tra l’altro per alcuni ci sarà il parere favorevole della Commissione; gli emendamenti 10.7, 10.8, 10.9 e 10.13, al di là del fatto se saranno accolti o meno – alcuni si possono anche ritirare – sono integrazioni o aggiustamenti del testo della Commissione, pertanto possono essere considerati subemendamenti all’emendamento 10.6.

Come dicevo, preannuncio che ne ritirerò qualcuno mentre altri li manterò.

PRESIDENTE. Si passa alla votazione degli emendamenti al comma 2, considerati come subemendamenti all'emendamento della Commissione.

ZANNA. Signor Presidente, anche gli emendamenti 10.2 e 10.12, a firma, rispettivamente, dell'onorevole Drago e degli onorevoli La Grua ed altri, sui quali preannuncio il mio voto contrario, possono essere considerati subemendamenti all'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Li voteremo tutti come subemendamenti all'emendamento della Commissione.

Pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti 10.2 e 10.12, di identico contenuto.

Il parere della Commissione?

NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore. Si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LO MONTE, assessore per la sanità. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

PIRO, assessore per il bilancio e le finanze. Chiedo la riprova.

RICOTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTA. La Presidenza ha già approvato gli emendamenti e la votazione si è svolta in modo corretto. Non credo, pertanto, che si possa tornare indietro per votare nuovamente gli emendamenti.

PRESIDENTE. Si procede con la riprova. Pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti 10.2 e 10.12. Il parere della Commissione?

NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore. Mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LO MONTE, assessore per la sanità. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non sono approvati)

NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in Commissione, chiaramente, si lavora meglio in quanto i soggetti che ne fanno parte analizzano il disegno di legge, discutono, approfondiscono le questioni alla presenza di tecnici.

In Aula più volte è avvenuto che, da parte di colleghi – per carità, bravissimi e probabilmente perché sollecitati da persone o ambienti esterni – vengano presentati emendamenti non sufficientemente approfonditi. E quindi è successo già, purtroppo, che siano stati votati emendamenti non opportuni.

Quelli appena votati ritengo siano emendamenti non opportuni: che l'Assessore, appunto, abbia tra i suoi funzionari un delegato con la specializzazione in etologia non sarà facile, anzi, secondo me, sarà difficilissimo.

Quindi, questi emendamenti non ci sarebbero dovuti essere e invece ci sono. Allora, se vogliamo approvare una buona legge e farla funzionare, probabilmente non è male ritenere che ci sia stato un errore nella votazione e ripeterla. Però, tutto deve essere chiaro: non è possibile chiudere un occhio quando le proposte arrivano da soggetti più armonizzati ad alcuni ambienti e, invece, ritenerle errori quando arrivano da altri ambienti! Questo non sarebbe positivo.

Fingiamo di bilanciare sia il pregresso che l'attuale. Sarebbe bene operare nell'interesse

del buon funzionamento della legge, e, secondo me, sarebbe opportuno che non avvenisse più, per la fretta o per il compiacimento di qualcuno, che si votino emendamenti che non sia opportuno votare.

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 10.14.

PROVENZANO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 10.7.

ZANNA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Per assenza dall'Aula dei firmatari, dichiaro decaduti gli emendamenti 10.4 e 10.5

Si passa all'emendamento 10.8.

Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

L'emendamento 10.16 è superato.
Si passa all'emendamento 10.9.

ZANNA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 10.10. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 10.13.

PIRO, *assessore per il bilancio e le finanze*. Si parla di "medico". Che cosa c'entra?

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, l'assessore Piro chiede che cosa c'entri il medico. Obiettivamente, sia i medici veterinari, che si sentirebbero in qualche modo controllati o lesi, sia lo stesso Ordine dei medici non ritengono congruo che stia all'interno la figura del medico. Quindi, l'opinione è che si voti contro questa proposta. Esprimo, pertanto, parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10.13.

Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

ZANNA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento 10.13.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 10.15.

PROVENZANO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 10.6 relativo al comma 2, come modificato.

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 10.6, relativo al comma 3. Lo pongo in votazione.

Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 10.11.

ZANNA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Per assenza dall'Aula dei firmatari, l'emendamento 10.3 decade.

PIRO, *assessore per il bilancio e le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO, *assessore per il bilancio e le finanze*. Signor Presidente, dal momento che resta fissato a quattro anni il periodo di durata in carica della Commissione e considerato che è stato approvato l'emendamento Zanna ed altri, che prevede che i rappresentanti delle associazioni facciano parte della Commissione a rotazione, tuttavia non essendosi specificato il periodo entro il quale dev'essere effettuata la rotazione, chiedo che per lo meno ci sia un orientamento dell'Aula sia pure interpretativo, che aiuti il Governo a comprendere quale periodo debba essere preso in considerazione.

derazione. Cosa vuol dire rotazione? Ogni quattro anni, ogni anno, ogni sei mesi?

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevole Assessore, questo aspetto, previsto all'articolo 4 – consentire al Governo, attraverso una Commissione, di intervenire con decreto – potrà anche essere precisato successivamente senza che sia previsto dalla legge.

Nell'articolo 4 sono previsti i poteri, affidati all'Assessore e ad una Commissione, di verificare ciò che va precisato; quindi è possibile un atto successivo dell'Assessore.

PIRO, *assessore per il bilancio e le finanze*. Questa è già una indicazione dell'Aula.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 11. Ne dò lettura:

«Articolo 11
Rifugi sanitari

1. I comuni, singoli o associati, provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi sanitari pubblici per i cani, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 12, ed alla loro gestione.

2. I cani vaganti catturati affluiscono nei rifugi sanitari pubblici per cani, nei quali gli stessi soggiornano fino al momento della restituzione al proprietario, del loro affidamento o della loro reimmissione in libertà.

3. Qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici per cani o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, i comuni, singoli o associati, possono

incaricare della custodia dei cani catturati associazioni protezionistiche, iscritte nell'albo di cui all'articolo 18 che gestiscono rifugi privati per cani.

4. L'incarico della custodia viene conferito sulla base di un'apposita convenzione, stipulata secondo uno schema tipo adottato dall'Assessore regionale per la sanità con il decreto di cui all'articolo 4, con la quale le associazioni protezionistiche si impegnano ad espletare gli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 4, a mantenere ed a custodire gli animali per i tempi previsti dall'articolo 14.

5. Nel decreto di cui all'articolo 4 è indicata la misura massima delle spese rimborsabili all'associazione protezionistica per la gestione del rifugio convenzionato.

6. Alle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 18 può essere affidata la gestione dei rifugi sanitari pubblici per cani, sotto il controllo dei settori veterinari delle aziende unità sanitarie locali, sulla base di una apposita convenzione stipulata secondo uno schema tipo adottato dall'Assessore regionale per la sanità con il decreto di cui all'articolo 4.

7. Al rifugio sanitario pubblico gestito dal comune è preposto un responsabile amministrativo che cura gli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 4, ed è responsabile delle istruzioni impartite dal settore veterinario. Nei rifugi sanitari pubblici gestiti dalle associazioni protezionistiche ed in quelli convenzionati i predetti adempimenti sono assolti dalle associazioni protezionistiche».

GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNOPOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono dell'opinione che l'articolo 11 rivesta carattere centrale in tutta la legge.

Ritengo – ma non è una mia opinione, essendo ormai un fatto consolidato – che la dizione, la categoria, la fattispecie, individuata dall'articolo 11, e quindi dal testo proposto dalla Commissione, sia ampiamente superata.

Intervenendo anche più volte nella discussione su questo disegno di legge, ho avuto modo di fare riferimento alla distinzione, che viene operata e che è necessaria, tra "rifugio sanitario", che è da intendere come una sorta di ospedale dove il cane viene ricoverato, sterilizzato o dove vengono svolte delle operazioni che hanno un carattere in qualche modo sanitario, e la fattispecie del "rifugio assistenziale", gestito dai comuni singoli o associati, dove il cane sano viene mantenuto; infine, esiste la fattispecie del "rifugio assistenziale privato".

Questa distinzione, a mio avviso, è essenziale per individuare le diverse responsabilità, i diversi compiti e le diverse funzioni. L'articolo 11, invece, racchiude in una sola di queste condizioni le tre fattispecie.

Quindi, ritengo che vada corretta la formulazione, proposta anche attraverso altri emendamenti, quali quello dell'onorevole Zanna.

Non sono intervenuto, però, per illustrare l'emendamento, che non è a mia firma, ma per dire che lo condivido con una piccola correzione, che ritengo necessaria, diversamente si introdurrebbe una confusione che renderebbe ingestibile la stessa applicazione della legge.

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 11 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dagli onorevoli Zanna, Mele, Monaco e Oddo:

emendamento 11.6:

«*Prima del comma 1 è aggiunto il seguente:* «01. Per rifugio sanitario o per canile si intende un luogo atto al ricovero permanente dei cani e dei gatti che sia anche attrezzato con sala operatoria, ambulatorio e locali di degenza per il controllo dei cani catturati, la loro eventuale sterilizzazione nonché la cura di animali ammalati. Per rifugio si intende un luogo atto al ricovero permanente dei cani e dei gatti. I canili ed i rifugi esistenti e quelli che saranno costruiti dovranno rispettare i requisiti minimi igienico-sanitari strutturali e funzionali previsti dal decreto di cui all'articolo 4. I rifugi sanitari e i canili dovranno essere autorizzati dall'Assessore per la sanità all'atto della presentazione del progetto

esecutivo di risanamento o nuova costruzione o entro un anno dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4 per quelli esistenti”»;

emendamento 11.7:

«*Al comma 1, dopo le parole “...costruiscono rifugi sanitari pubblici per cani...” aggiungere le parole “e per i gatti”»;*

emendamento 11.8:

«*Al comma 1, alla fine, aggiungere le seguenti parole “i rifugi sanitari dovranno garantire uno spazio adeguato per cure, interventi e degenza di gatti incidentati e sottoposti a sterilizzazione”»;*

emendamento 11.9:

«*Alla fine del comma 4 aggiungere le parole: “assicurando anche un servizio di pronto soccorso permanente”»;*

emendamento 11.11:

«*Al comma 6, dopo le parole “...può essere affidata” aggiungere le parole “secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 4”»;*

emendamento 11.10:

«*Al comma 6, terzo rigo, dopo le parole “per cani” aggiungere le parole “e gatti”»;*

emendamento 11.5:

«*Il titolo dell'articolo è così modificato: “Canili, rifugi sanitari e rifugi”».*

– dall'onorevole Drago:

emendamento 11.2:

«*Al comma 2 sopprimere le parole “o della loro remissione in libertà”»;*

emendamento 11.3:

«*Al comma 3 aggiungere “regolarmente autorizzati. La custodia può, altresì, essere affidata a privati gestori di canili in regola con le vigenti normative”».*

– dagli onorevoli La Grua, Stanganelli, Virzì e Sottosanti:

emendamento 11.13 di identico contenuto all'emendamento 11.2;

emendamento 11.12 di identico contenuto all'emendamento 11.3;

– dagli onorevoli Zanna, Forgione, Mele e Monaco:

emendamento 11.17:

«*Prima del comma 1 è aggiunto il seguente: “01. Per rifugio sanitario pubblico si intende un luogo atto al ricovero permanente dei cani e dei gatti che sia attrezzato con sala operatoria, ambulatorio e locali di degenza per il controllo dei cani e dei gatti catturati, la loro eventuale sterilizzazione nonché la cura di animali ammalati. Per rifugio si intende un luogo atto al ricovero permanente dei cani e dei gatti. I canili ed i rifugi esistenti e quelli che saranno costruiti dovranno rispettare i requisiti minimi igienico-sanitari strutturali e funzionali previsti dal decreto di cui all'articolo 4”»;*

emendamento 11.16:

«*Ai commi 1, 2, 3, 6, dopo le parole “rifugi sanitari pubblici” sopprimere le parole “per i cani”»;*

emendamento 11.15:

«*Al comma 1, dopo le parole “I comuni, singoli o associati” aggiungere le parole “e le province regionali”»;*

emendamento 11.14:

«*Il titolo dell'articolo è così modificato. “Rifugi sanitari pubblici e rifugi per il ricovero”».*

– dagli onorevoli La Corte e Guarnera:

emendamento 11.23:

«*Il comma 1 viene così modificato: “I comuni singoli o associati provvedono al risanamento dei canili esistenti e costruiscono rifugi sanitari pubblici per i cani, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'articolo 12, entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, e provvedono alla loro gestione”».*

– dagli onorevoli Provenzano, Leontini, Croce, Accardo e Vicari:

emendamento 11.18:

«*Al comma 2 dopo le parole* “o della loro remissione in libertà” *aggiungere le parole* “come previsto dall’articolo 727 C.P.”»;

emendamento 11.19:

«*Al comma 3 sostituire le parole* “associazioni protezionistiche” *con le parole* “associazioni animaliste”»;

emendamento 11.21:

«*Al comma 6 sostituire le parole* “Alle associazioni protezionistiche” *con le parole* “Alle associazioni animaliste”»;

emendamento 11.22:

«*Al comma 7 sostituire le parole* “Nei rifugi sanitari pubblici gestiti dalle associazioni protezionistiche ed in quelli convenzionati i predetti adempimenti sono assolti dalle associazioni protezionistiche” *con le parole* “Nei rifugi sanitari pubblici gestiti dalle associazioni animaliste ed in quelli convenzionati i predetti adempimenti sono assolti dalle associazioni animaliste”».

– dalla Commissione:

emendamento 11.1:

«*Al comma 6 sostituire le parole* “Settori veterinari” *con le parole* “Servizi veterinari”.

Al comma 7 sostituire le parole “Settore veterinario” *con le parole* “Servizio veterinario”».

Comunico altresì che è stato presentato dagli onorevoli Zanna, Giannopolo, Oddo e Monaco il subemendamento 11.17.1:

«*Al secondo rigo sopprimere la parola* “permanente” *e l’ultimo periodo*.

Al secondo periodo dopo le parole “Per rifugio...” *aggiungere la parola* “per il ricovero”».

ZANNA. Chiedo di parlare per illustrare l’emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero chiarire il significato sia di questo che di altri emendamenti che ho presentato. Ha

ragione l’onorevole Giannopolo quando dice che questo è uno dei punti fondamentali della legge, perché disciplina e caratterizza i tipi di rifugio.

Innanzitutto, abbiamo voluto specificare che i rifugi sanitari che andiamo a costituire non sono solo per i cani ma in genere per gli animali, includendo quindi anche altri animali, che possono esservi ricoverati, come ad esempio i gatti.

Il secondo aspetto importante è che noi specifichiamo meglio la dizione di rifugi, distinguendoli in due ordini: uno è il rifugio sanitario pubblico mentre l’altro è il rifugio per ricovero (non a caso c’è un emendamento che cambia anche il titolo dell’articolo stesso). Questo perché distinguiamo il rifugio sanitario pubblico meglio attrezzato con la sala operatoria dove l’animale dovrà essere ricoverato per la sterilizzazione, l’inserimento del *microchip* e per una degenza limitata nel tempo, perché per i cani si prevede, nel prosieguo della legge, anche la remissione in libertà.

Invece, i rifugi per i ricoveri sono quasi sicuramente privati, prevedono una degenza superiore anche in quei casi in cui l’animale ha bisogno di rimanere più tempo nel ricovero stesso; l’esempio più facile che mi viene in mente è contenuto in un emendamento approvato in un articolo precedente che si riferisce al momento in cui il padrone dell’animale muore e non ci sia nessuno che possa accudire l’animale stesso.

Ecco perché abbiamo distinto tra rifugio sanitario pubblico per l’immediato (un incidente, la sterilizzazione) e rifugio per il ricovero, che si deve inevitabilmente prevedere anche per una permanenza più lunga.

Vorrei sottolineare l’importanza di prevedere anche l’assistenza per i gatti. Il mio emendamento corregge l’11.17, sempre da me presentato, togliendo la parola “permanente” nel primo periodo, per evitare confusione: nel rifugio sanitario l’animale non può rimanere in permanenza.

Inoltre, tolgo l’ultimo periodo “dai canili e rifugi esistenti fino all’articolo 4” perché lo stesso emendamento è presentato nell’articolo successivo e, quindi, sarebbe una ripetizione inutile.

Poi, nel secondo periodo dove si dice “per rifugio si intende un luogo atto a ricovero permanente dei cani e dei gatti” aggiungo le parole

“per il ricovero” per fare meglio la distinzione tra rifugio sanitario, che è quello che ho descritto prima, e rifugio per il ricovero, dove prevedere una permanenza maggiore dei cani e dei gatti.

PAGANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO. Signor Presidente, ritengo apprezzabile il subemendamento presentato dall'onorevole Zanna, in particolare quando egli cassa la parola “permanente” nel primo periodo. Ciò, però, non è assolutamente sufficiente in quanto la parola “permanente” si ripete quando si definisce il rifugio.

Orbene, l'emendamento, a proposito del rifugio, recita: “si intende un luogo atto a ricovero permanente dei cani e dei gatti”. La parola “permanente” personalmente mi turba e mi preoccupa, perché le risorse finanziarie che potrebbero essere legate ad una permanenza che chiaramente, per definizione, è *sine die*, cioè fino alla morte del cane, potrebbe essere qualcosa di sconvolgente per l'economia di un comune come anche di una comunità.

Pertanto, considerato che attorno a tutto questo potrebbero esserci anche fattori poco leciti, nel senso che, dietro ad una solidarietà verso i randagi, potrebbero nascondersi tangenti mاسcherate, e siccome le nostre comunità – e qui mi appello anche all'onorevole Piro che da assessore regionale per il bilancio sicuramente penso che sarà solidale con il mio ragionamento – non potrebbero sopportare moralmente ed economicamente questo peso, ritengo che bisogna presentare un subemendamento per cassare la parola “permanente” anche nel secondo periodo.

Per dare un quadro della situazione, signor Presidente e onorevole assessore Lo Monte, citerò semplicemente quello che mediamente viene a costare un cane in un canile come quelli che esistono anche in Sicilia.

Il costo è di seimila lire al giorno per ogni cane. Io ho i dati statistici della città di Trapani: a Trapani esistono duemila cani randagi censiti. Se per caso il sindaco di quella città impazzisse e cominciasse a immaginare un ricovero per-

manente per tutti i duemila cani, pagando sei mila lire al giorno, costerebbero alla comunità dodici milioni al giorno per un totale di quattro miliardi 380 milioni l'anno, fino alla morte dei cani, cioè per sempre.

Ritengo che ciò sia immorale e assolutamente ingiusto.

Siccome mi rendo conto che la problematica è seria poiché si cerca di venire incontro alle esigenze del cane, allora non si può giustificare la permanenza dell'aggettivo “permanente”.

Se vogliamo aiutare il cane in difficoltà si preveda un periodo più lungo, ma non “permanente” che può essere interpretato da un sindaco o da un amministratore, poco lungimirante o poco onesto, in maniera disastrosa.

Pertanto, sono dell'avviso di cassare la parola “permanente”, confidando nell'intelligenza e nel buon senso delle persone...

PRESIDENTE. Onorevole Pagano, sia più chiaro, formalizzi l'emendamento.

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevole Assessore, a mio avviso, per superare anche le legittime preoccupazioni dell'onorevole Pagano e di altri colleghi circa un'interpretazione costante dell'aggettivo “permanente” come di un modo per poter lasciare il cane sempre in un certo posto, se l'aggettivo si toglie mentre il cane resta, nessuno impedisce che resti perché non è detto che debba essere rimesso in libertà subito.

Quindi, se serve che resti, poi l'autorità (il sindaco) d'accordo con le associazioni, deciderà se debba restare; anche perché la remissione in libertà è affidata a una decisione del sindaco, consultate le associazioni, per cui se c'è l'esigenza, che appare forte, di evitare che un aggettivo comporti o dia la possibilità a qualcuno che voglia approfittare di questo elemento per tenere i cani per più tempo, si toglierà; tanto poi la remissione in libertà è decisa dal sindaco d'accordo con le associazioni, e nel caso in cui si ritenga che il cane debba restare, resterà perché il sindaco non autorizzerà la remissione.

Alla fine non è un dramma, si può anche fare un'operazione del genere per evitare che

qualcuno approfitti, invece, dell'espressione "permanente" per tenere i cani e guadagnare soldi.

PRESIDENTE. Comunico che al subemendamento 11.17.1 è stato presentato dalla Commissione l'emendamento 11.17.2, interamente sostitutivo dell'emendamento 11.17:

«Per rifugio sanitario pubblico si intende un luogo atto al ricovero dei cani e dei gatti che sia attrezzato con sala operatoria, ambulatorio e locali di degenza per il controllo dei cani e dei gatti catturati, la loro eventuale sterilizzazione nonché la cura di animali ammalati. Per rifugio per il ricovero si intende un luogo atto al ricovero di cani e gatti».

Pongo in votazione l'emendamento 11.17.1. Il parere della Commissione?

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 11.17.2, come modificato.

Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 11.6.

ZANNA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 11.23.

PRESIDENTE. Onorevole La Corte, abbiamo votato poco fa l'emendamento della Commissione che definisce il tipo di ricovero, quindi quell'emendamento assorbe il suo.

Le suggerisco di spostarlo all'articolo 12 per omogeneità di materia.

LA CORTE. Mi dichiaro favorevole a questa proposta.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, l'emendamento 11.23 viene trasferito all'articolo 12.

Si passa all'emendamento 11.16.

Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 11.15. Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 11.7.

ZANNA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 11.8. Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 11.2 relativo al comma 2.

DRAGO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 11.13 relativo al comma 2, di identico contenuto all'emendamento 11.2.

VIRZÌ. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 11.18.

PROVENZANO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. L'emendamento 11.19 è superato. Si passa all'emendamento 11.3.

DRAGO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 11.12 di identico

contenuto all'emendamento 11.3, relativi al comma 3.

VIRZÌ. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 11.20.

PROVENZANO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 11.9.

ZANNA. Anche a nome degli altri firmatari dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 11.21.

PROVENZANO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 11.10.

ZANNA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 11.22.

PROVENZANO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 11.5.

ZANNA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Gli emendamenti 11.11 e 11.1 sono superati. Si passa all'emendamento 11.14. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

NICOLOSI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LO MONTE, *assessore per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 11, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani, mercoledì 31 maggio 2000, alle ore 1030, con il seguente ordine del giorno:

I – Comunicazioni.

II – Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d), e 153 del Regolamento interno, delle mozioni:

numero 449 «Riforma dei controlli sulle autonomie locali», degli onorevoli Provenzano, Alfano, Basile Filadelfio, Croce;

numero 450 «Riforma dello Statuto della Regione siciliana nella parte concernente la forma di governo», degli onorevoli Provenzano, Basile Filadelfio, Croce, Beninati;

numero 451 «Interventi per il recupero del peschereccio Lone Wolf», degli onorevoli Croce, Castiglione, Beninati, Fleres.

III – Discussione dei disegni di legge:

1) «Istituzione dell'anagrafe canina e norme

per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo» (218-350-20-66-186-192-374/A) (Seguito);

2) «Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione siciliana. Attuazione della direttiva n. 94/22 CE» (442-54-473/A) (Seguito);

3) «Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e del Parco archeologico integrato di Selinunte, Segesta e Cave di Cusa» (453-302-724/A bis) (Seguito);

4) «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 maggio 1991, n. 36, 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 concernenti cooperative edilizie». (964/A)

IV – Votazione finale dei disegni di legge:

1) «Riforma e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate e riormino della Amministrazione finanziaria regionale» (957/A - Norme stralciate);

2) «Norme per il trasferimento a titolo gratuito dall'ESA ai comuni di Ragusa e Ispica rispettivamente del frigomacello e del mercato ortofrutticolo». (1053/A)

La seduta è tolta alle ore 20.40

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore
Dott. Filippo Tornambé

ALLEGATO**Risposta scritta ad interrogazione**

FLERES. - «All'Assessore per gli enti locali e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

nella discarica di contrada Zaccanazzo, sita nel comune di Acireale (CT), a causa dell'elevata temperatura di questi ultimi giorni, si stanno verificando fenomeni di autocombustione, che provocano focolai d'incendio, con conseguente emissione di fumi;

la stessa discarica, abbandonata ormai da alcuni anni, presenta depositi di rifiuti per un'altezza che oscilla fra i dieci e i quindi metri, estendendosi per oltre otto ettari;

questa situazione di autocombustione, che si ripete periodicamente, provoca non pochi allarmismi nei residenti della zona;

dopo vari solleciti alle autorità competenti, ad oggi, non è stato adottato alcun provvedimento per la realizzazione del progetto di bonifica della discarica;

per sapere quali interventi si intendano porre in essere in favore della ex discarica comunale di contrada Zaccanazzo, sita nel comune di Acireale, in provincia di Catania». (3129)

Risposta. - «In riferimento all'interrogazione numero 3129, da notizie assunte dal Comune si evince che: sin dal 1977 la ditta Nicolai Guglielmo S.n.c. ha utilizzato come discarica un fondo rustico sito in località Badia. Il Sindaco del tempo, nelle more, emise motivata ordinanza con la quale venne consentito alla Ditta Nicolai di depositare i rifiuti solidi urbani

per ulteriori tre mesi presso la discarica di località Badia. A detta ordinanza, sono seguite altre ordinanze di proroga perché per il decreto n. 630/1984 dell'Assessorato del territorio non si è potuto procedere alla realizzazione della nuova discarica. È ancora da ricordare che nel periodo 10.10.1992 - 31.3.1993 alcune ordinanze del Prefetto di Catania autorizzavano dodici Comuni a scaricare i rifiuti solidi urbani, presso la Contrada Zaccanazzo oggetto della presente discarica. Di seguito, con ordinanza n. 135 del 17.6.1993 dopo regolare istruttoria dalla quale era emerso che l'impianto era ormai "rotto", l'allora Sindaco ordinò la chiusura della discarica Badia Zaccanazzo, autorizzando la società Nicolai al conferimento dei rifiuti presso al discarica di Grotte S. Giorgio (CT).

Ancora con ordinanza n. 97 del 22.8.1994 il Sindaco ordinava alla Società Nicolai di eseguire lavori presso la discarica di Zaccanazzo che venivano regolarmente eseguiti.

Infine, con nota dell'8.3.1997 il Laboratorio di igiene e profilassi dell'Usl di Catania venne significato che, a seguito di accertamenti eseguiti non sussistevano in atto pericoli per la salute pubblica ed era impossibile stabilire se il valore dei nitrati, riscontrato nel pozzo Guzzi, fosse da attribuire a infiltrazioni del percolato della discarica.

In base a tali risultanze l'Assessore all'urbanistica del Comune di Acireale dall'esame della documentazione in possesso non si ravvisavano elementi per l'adozione di provvedimenti che però in futuro sarebbero stati adottati ove i competenti organi sanitari avessero rilevato specifici inconvenienti igienico-sanitari.

In data 17.11.1995 è stato presentato, tramite la Provincia di Catania, un progetto per la bonifica definitiva del sito».

L'assessore BARBAGALLO SALVINO